



CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

ALESSANDRA BRUNI	Presidente –relatore
GIUSEPPE MARINO	Componente
ANNA MARIA PITZOLU	Componente

**SENTENZA SUI RECLAMI RIUNITI
PROPOSTI DAI SIGG. UBERTO LUPINETTI E ANTONIO SARTORE
AVVERSO LA DECISIONE DEL GSN N. 2/2017**

FATTO

Con due separate denunce, una del sig. Pontiggia inviata via mail il 26 aprile 2017 alla Procura Federale, l'altra della sig.ra Dagradi, madre della minore D., inviata sempre via mail e sempre alla procura Federale il 27 aprile 2017, venivano posti all'esame per le valutazioni di competenza i fatti accaduti in occasione dello svolgimento del Trofeo Lombardia svoltosi il 25 aprile 2017 a Casorate Sempione.

Le due denunce avevano ad oggetto l'ammissione della minore D. alla partecipazione a detto concorso, benché la medesima non fosse in possesso dell'impreteribile requisito dell'anzianità di iscrizione, risultando la stessa tesserata FISE solo dal febbraio 2017, laddove per la partecipazione alla competizione in oggetto era prevista ex Regolamento una anzianità a montare di almeno quattro mesi, dal tesseramento.



Federazione Italiana Sport Equestri

Più precisamente, nella denuncia della madre della minore veniva evidenziato che l'atleta aveva potuto partecipare alla competizione grazie ad una deroga ottenuta dal Presidente del Comitato Regionale per la Lombardia, sig. Uberto Lupinetti, ma che il problema si sarebbe riproposto per le competizioni future della minore, atteso che, nonostante il pagamento della patente FISE dal 2015, la D. non risultava avere l'anzianità necessaria per poter partecipare alle gare, risultando tesserata solo nel febbraio 2017. Specificava la denunciante che la minore aveva svolto l'attività sportiva presso il circolo "Asim Club La Viscontea" sin dal maggio 2015, versando regolarmente il corrispettivo per il tesseramento FISE al circolo di appartenenza, per poi passare, nel 2017, all'associazione SASA.

Il GSN, ritenuta la propria competenza e la tempestività delle istanze, ravvisati comportamenti contrari a Regolamento da parte dei signori Lupinetti Uberto e Gori Tiziana, quest'ultima ritenuta Presidente della Giuria del Trofeo Regionale Ludico al quale aveva partecipato la minore sulla base dei documenti acquisiti, fissava la data della pronuncia per il 25 maggio 2017; in seguito, con provvedimento del 18 maggio 2017, accertato che Presidente di Giuria del Trofeo *de quo* era il sig. ANTONIO SARTORE, del quale era stata acquisita relazione protocollata il 4 maggio 2017 dal CR Lombardia, veniva data comunicazione all'incolpato del procedimento nei suoi confronti e rinviata la data della pronuncia al 30 maggio 2017.

Il 19 maggio 2017 pervenivano memoria difensiva e documenti da parte del sig. Lupinetti. Nulla perveniva dal sig. Sartore.

Con provvedimento del 30 maggio 2017, il GSN, ritenendo di dover acquisire ulteriori informazioni utili ai fini della pronuncia, disponeva, *ex art 40*, comma 4, del Regolamento, l'audizione della Sig.ra Daniela Tonali, segretaria del concorso del 25 aprile 2017, convocando la stessa per la data del 5 giugno 2017 presso la sede federale e rinviando la data della pronuncia al 9 giugno 2017, con conseguente



Federazione Italiana Sport Equestri

trasmissione del verbale di audizione e concessione di ulteriore termine agli incolpati per memorie e documenti.

All'esito il GSN perveniva alla decisione gravata, con la quale irrogava al sig. UBERTO LUPINETTI la sanzione della sospensione da ogni carica e/o incarico sociale e/o federale *ex art. 6 lettera e)* per un periodo di mesi sei ed al sig. ANTONIO SARTORE la sanzione della sospensione da ogni carica o incarico sociale o federale, ivi compresa la qualifica di ufficiale di gara *ex art. 6 lettera e)* per un periodo di mesi quattro.

Avverso il provvedimento del GSN, proponevano reclamo il sig. Lupinetti e il sig. Sartore con due distinti atti pervenuti alla Segreteria federale, rispettivamente, il 15 giugno 2017 ed il 16 giugno 2017.

Il 16 giugno 2017 perveniva memoria integrativa da parte della difesa del sig. Lupinetti, all'esito di accesso ai documenti.

Con provvedimenti del 15 giugno 2017, 19 giugno 2017 e 20 giugno 2017 venivano rigettate le istanze di sospensione della decisione del GSN avanzate dagli incolpati.

Il 3 luglio 2017 la Procura FISE depositava memoria di costituzione.

All'udienza dell'11 luglio 2017 venivano riuniti i reclami e trattata congiuntamente la causa alla presenza della Procura Federale, dei reclamanti e dei loro difensori, riservato ogni provvedimento sulle istanze istruttorie, integrate dal reclamante Lupinetti anche nel corso dell'udienza con la richiesta di acquisizione di documenti.

DIRITTO

I reclami presentati dai signori Lupinetti e Sartore avverso la medesima decisione del GSN sono stati riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c, applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 21, co. 6, R.G., e, per analogia, con riguardo all'art. 56, comma 5,



R.G., che regola la riunione delle impugnazioni dinanzi alla Corte Federale di Appello in funzione di seconda istanza del Tribunale Federale.

Appare necessario lo scrutinio delle eccezioni preliminari prima dell'esame delle richieste istruttorie e della trattazione del merito.

1- Eccezione di inammissibilità

L'eccezione di inammissibilità del procedimento formulata dai reclamanti *ex artt.* 38 e 39 R.G. è infondata e va respinta per le seguenti considerazioni.

Nella vicenda che interessa sono state inoltrate due denunce, peraltro presentate nel termine di tre giorni dalla competizione: una del sig. Pontiggia ed una dalla madre della minore D., sig.ra Dagradi.

Le denunce sono state entrambe inoltrate via mail con data certa del loro inoltro e della relativa tempestività di presentazione.

Più precisamente:

- 1) la denuncia del sig. Pontiggia è stata inviata il 26 aprile 2017 alla Procura Federale, la quale, con mail del 27 aprile 2017, ha effettuato la trasmissione alla Segreteria del GSN, ritenendolo competente *ex art* 35 RG;
- 2) La mail della sig.ra Dagradi, qualificata dalla stessa come *denuncia*, viene inviata il 27 aprile 2017 alla Procura, che la trasmette il successivo 2 maggio 2017, limitatamente ai fatti ritenuti di sua competenza, alla Segreteria del GSN, come risulta dallo stesso doc. 13 depositato dal Lupinetti.

Preliminarmente, con riferimento alle doglianze inerenti la carenza di protocollo, va precisato che esse sono irrilevanti ed infondate, giacché le Federazioni sportive nazionali, la cui natura privatistica è stata espressamente sancita dal D. Lgs. 242/1999, non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 33/2013 ed al



Federazione Italiana Sport Equestri

D.P.R. n. 445/2000 destinatari delle norme in materia di accesso civico e protocollo informatico.

L'esame della questione deve necessariamente partire dal disposto di cui agli art. 38 e 39 del Regolamento di Giustizia Fise, a norma dei quali:

Art. 38: AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo nazionale e Territoriale, ove istituito, sono instaurati:

- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara;*
- b) su segnalazione del Procuratore Federale;*
- c) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento Federale.*

Art. 39: ISTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI

1. L'istanza del soggetto interessato deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento, a pena di inammissibilità; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.

2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciarsi.



Federazione Italiana Sport Equestri

Già dall'esame letterale del testo normativo emerge, dunque, che delle tre possibilità di iniziativa per i procedimenti davanti al GSN, solo quella su "istanza" dell'interessato, titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'Ordinamento Federale, è soggetta ad un termine di presentazione.

E' evidente che la *ratio legis* sottesa al disposto normativo è quella di tutelare il più possibile la correttezza nello svolgimento delle competizioni mediante la previsione di molteplici modalità di avvio del procedimento dinanzi al GSN.

Deve considerarsi preliminarmente che entrambe le denunce sono state presentate alla Procura Federale entro il termine di cui all'art. 39.

Nella propria denuncia, la sig.ra Dagradi segnala l'omesso tesseramento della figlia da parte del precedente Circolo ippico di appartenenza, che le avrebbe precluso la partecipazione alle future competizioni sportive, precisando che tale circostanza sarebbe emersa in occasione della gara del 25 aprile 2017 della minore, alla quale la medesima aveva partecipato solo grazie alla deroga ottenuta dal Presidente del Comitato Regionale Lombardo.

Il Procuratore Federale, nell'esercizio della sua funzione di organo inquirente e requirente, ha quindi svolto uno scrutinio preliminare della vicenda portata alla sua attenzione per verificare la competenza degli Organi federali chiamati a decidere sui fatti denunciati, giungendo alla condivisibile decisione di trasmettere l'esposto al GSN per i fatti in esso descritti ritenuti di sua competenza, ossia l'irregolare partecipazione alla competizione della minore in assenza del requisito dell'anzianità a montare, autorizzata con la deroga del Lupinetti, trattenendo invece alla propria attenzione i fatti relativi al mancato tesseramento dell'interessata per il periodo 2015-2017 da parte del Circolo Asim Club La Viscontea, nonostante il pagamento delle quote.



Federazione Italiana Sport Equestri

L'inoltro dell'esposto della signora Dagradi ha, dunque, natura di autonoma segnalazione da parte della Procura, rientrando nel paradigma della lettera b) dell'art. 38 R.G. e non soggiacente, pertanto, alla sanzione conseguente all'omesso rispetto del termine, prevista, giova ripeterlo, solo per il caso di istanza proveniente dal soggetto interessato.

I precedenti di Questa Corte (v. dec. CAS n.9 e 10 del 2016) sono dunque richiamati dai reclamanti in maniera inconferente.

Anche da tali decisioni, peraltro, emerge che il termine perentorio di tre giorni dal compimento dell'evento deve essere applicato, a pena di inammissibilità, esclusivamente alle segnalazioni pervenute al Giudice Sportivo Nazionale dal soggetto interessato e che detto termine decadenziale non riguarda, invece, la segnalazione della Procura o degli altri organi di giustizia, giacché, diversamente opinando, si finirebbe per limitare senza motivo l'attività della Procura, creando un irragionevole *vulnus* all'intero corso della giustizia sportiva.

L'attività della Procura Federale, infatti, ha un particolare rilievo nella Giustizia Sportiva, come previsto dall'art. 3 del Regolamento CONI e dall'art. 22 del Regolamento Fise, che le attribuiscono il potere di agire dinanzi agli Organi di Giustizia al fine di *“assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo”*; nello specifico, l'art. 40, comma 1 del Regolamento CONI e dell'art. 60 del Regolamento Fise rimettono all'ufficio del Procuratore Federale il compito di *“promuovere la repressione degli illeciti”*.

Dal quadro normativo sopra delineato, emerge il ruolo fondamentale dell'ufficio del Procuratore Federale, che è quello di far sì che gli illeciti sportivi vengano perseguiti attraverso l'esercizio dell'azione disciplinare, innestandosi detta funzione in una più generale esigenza di tutela dell'ordinamento sportivo.



Federazione Italiana Sport Equestri

Proprio per questo, come già ribadito, il Regolamento Fise non prevede nessun termine decadenziale per l'esercizio dell'azione da parte della Procura. A norma dell'art. 63 del Regolamento Fise, infatti, il Procuratore Federale è titolare in via esclusiva dell'esercizio dell'azione disciplinare e procede anche a seguito di “segnalazione” di soggetti terzi.

È quindi priva di fondamento la tesi dei reclamanti secondo la quale la Dagradi, avrebbe dovuto proporre in via esclusiva al Giudice Sportivo le sue doglianze.

Si consideri, altresì, che i fatti erano stati denunciati al Presidente della Giuria nel corso della competizione, ma quest'ultimo ha ommesso ogni riferimento nella sua relazione, impedendo al GSN il naturale esercizio ex officio del potere disciplinare.

Tuttavia, anche nelle denegata ipotesi in cui si volesse qualificare la comunicazione della Procura come una mera trasmissione delle istanze dei soggetti interessati alla Segreteria degli Organi di Giustizia, le stesse sono state presentate tempestivamente dai medesimi, vale a dire entro tre giorni dalla competizione.

Questa Corte, infatti, si è già pronunciata sulla questione con le decisioni richiamate nello stesso ricorso (v. dec. CAS n.9 e 10 del 2016), ma esse si riferivano ad una *quaestio facti* diversa, posto che in quel caso la denuncia era stata *ab imis* tardivamente inviata alla Procura.

Appare questa l'occasione utile per approfondire ulteriormente il thema decidendum sulla base dello stesso art. 38 RG. La norma citata prevede, infatti, che la domanda debba essere “proposta” al GSN dal soggetto interessato entro il termine di tre giorni dalla competizione, senza indicare le modalità con cui debba avvenire.

Orbene, questa Corte ritiene che la ratio di evitare eventuali strumentalizzazioni dei procedimenti disciplinari ad iniziativa privata in relazione a fatti accaduti nel corso di competizioni sportive, sottesa al breve termine prescritto dall'art. 38 RG per le istanze



dei soggetti interessati, trova il suo contemperamento nell'esigenza di rendere effettiva la tutela loro accordata ed il potere di iniziativa dei medesimi.

Inoltre, la norma citata deve necessariamente essere interpretata anche in relazione all'art. 3 RG, che prevede l'obbligo, per tutti i Tesserati, di denunciare al Procuratore Federale atti sanzionabili di cui essi abbiano conoscenza, senza distinzione alcuna in relazione alla competenza del GSN o del Tribunale Federale per la irrogazione della sanzione.

L'interpretazione sistematica ed i principi richiamati inducono, dunque, a ritenere tempestive le segnalazioni presentate nel termine di cui all'art. 39 al Procuratore Federale, il quale, verificata la competenza del GSN, provvederà alla loro trasmissione alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti di competenza, anche in considerazione del fatto che egli non ha poteri istruttori in materia di procedimenti davanti al GSN.

In questo caso, infatti, non sussiste la possibilità del reclamante di emanciparsi dai limiti imposti dall'art. 39 Reg. Giust. utilizzando l'ufficio della Procura Federale per segnalare anche tardivamente illeciti sportivi, che costituisce l'argomento sul quale si fondano i precedenti citati, poiché il termine per la proposizione dell'istanza da parte del soggetto interessato sarebbe stato comunque rispettato.

Con riferimento alle contestazioni inerenti la forma della comunicazione utilizzata dalla Procura Federale, deve rilevarsi che l'eventuale vizio formale denunciato non inficia la validità dell'atto.

Invero, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del Regolamento Fise (e dell'art. 2, comma 5 del Regolamento CONI), il giudice e le parti sono tenuti a redigere provvedimenti e atti in maniera chiara e sintetica. Se questi ultimi contengono vizi formali, che però non violano i principi del processo sportivo, ossia il principio di parità delle parti, del



contraddittorio e i principi del giusto processo (*ex art. 21, comma 2 del Regolamento Fise*), resteranno comunque validi.

Ancora, il principio di informalità del processo sportivo (di cui all'art. 21, comma 6 del Regolamento Fise e art. 2, comma 6 del Regolamento CONI) comporta che non ogni irregolarità di carattere formale debba incidere negativamente sull'intero giudizio, con la conseguenza di paralizzare il corso della giustizia sportiva e di non reprimere illeciti talvolta di rilevante gravità, in ossequio ad un'interpretazione meramente formalistica dell'art. 38 R.G..

Nel caso di specie, si deve guardare, piuttosto, alla sostanza degli atti ed alla funzione che l'ordinamento ad essi conferisce, con la conseguenza che l'eventuale vizio di forma non può certamente impedire l'instaurarsi del giudizio e il rispetto dei principi del processo sportivo.

Si è a tal proposito sottolineato, da parte di autorevole dottrina di settore, che l'ordinamento giudiziale sportivo debba tendere ad assicurare non solo *«l'imparzialità e l'equità dei procedimenti, ma anche la sua celerità e, quindi, la sua efficienza»*. Di conseguenza dovranno essere soddisfatte due diverse e apparentemente opposte esigenze: la prima, di carattere funzionale, ossia che la giustizia sportiva sia messa in grado di operare celermente e, all'occorrenza, anche drasticamente; la seconda, di carattere giuridico, con la quale si deve assicurare che i nuovi meccanismi offrano a tutti i soggetti garanzie reali di obiettività, di imparzialità di giudizio, di capacità di autocorreggersi, e ciò sia in sede istruttoria, sia in sede dibattimentale, sia in sede di impugnativa (F. Verde, M.Sanino, *Il diritto sportivo*, CEDAM, 2015).

Nel caso per cui è causa, peraltro, la Procura, a seguito della denuncia della Dagradi ha svolto una puntuale delibazione del fatto, trattenendo la parte di propria competenza su cui approfondire le indagini e rimettendo al Giudice sportivo la parte



Federazione Italiana Sport Equestri

di competenza di quest'ultimo, nella sua duplice funzione di organo istruttore e decidente.

Per quanto riguarda, invece, il Pontiggia, la “denuncia” di quest'ultimo è stata ritenuta dal Giudice Sportivo Nazionale non meritevole di essere presa in considerazione, in quanto egli sarebbe un soggetto non portatore di una situazione giuridica protetta dall'ordinamento federale *ex art. 38* del Regolamento Fise.

Tuttavia, è emerso dalla documentazione acquisita da Questa Corte, che il sig. Pontiggia è soggetto tesserato dal 5 marzo 2009, dunque pienamente legittimato e, anzi, obbligato a denunciare, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Fise, fatti sanzionabili alla Procura, la quale, a sua volta, nella vicenda, rimetteva la questione al Giudice competente.

Di conseguenza, si deve ritenere che le medesime considerazioni già svolte per la Dagradi circa la tempestività e il corretto utilizzo della sua denuncia come segnalazione da parte della Procura non possano che essere valide anche per la segnalazione del Pontiggia.

Concludendo sul punto, l'eccezione appare infondata.

2-Eccezione di improcedibilità per mancato pagamento del contributo di cui all'art. 26 del Regolamento

Anche questa eccezione è infondata e va rigettata.

Relativamente a quanto contestato, sarà sufficiente rimettersi al dettato normativo che chiaramente esclude dal pagamento del contributo i denunciati.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 26 RG, *“sono tenuti al pagamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva, coloro i quali adiscano*



Federazione Italiana Sport Equestri

organi di giustizia di primo o secondo grado, e per i quali è previsto il pagamento della somma rispettivamente di euro 200 o 400”.

La circostanza è rafforzata dal comma quarto, in cui si specifica *che il versamento deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, ricorso o reclamo con allegazione della copia del bonifico*, dunque si esclude espressamente la denuncia, anche perché la stessa potrebbe non necessariamente tradursi in un giudizio, essendo possibile l'archiviazione del procedimento.

Va altresì sottolineato che l'istanza dei soggetti interessati al GSN di cui all'art. 39 R.G. non ha la stessa natura del ricorso al Tribunale Federale previsto dall'art.49 R.G., atteso che l'eventuale assenza di motivi a corredo dell'istanza esime il GSN dall'obbligo di rendere la decisione, ma non la preclude.

3- Carenza di interesse

Non può trovare accoglimento neppure la doglianza inerente la carenza di interesse della sig.ra Dagradi per il fatto che la minore abbia comunque partecipato alla gara.

A prescindere dalla circostanza che tutti i tesserati sono obbligati a comportarsi con correttezza, lealtà e probità anche quando un illecito possa rivolgersi a proprio vantaggio, nel caso in esame l'atto presentato dalla sig.ra Dagradi deve qualificarsi come denuncia, come più volte evidenziato, mentre spetta al GSN l'attività istruttoria volta ad accertare la liceità o meno dei fatti occorsi in occasione della gara.

Del tutto irrilevante, ai fini della decisione, è l'argomento inerente l'omessa squalifica della minore dal Concorso Ippico, estranea al procedimento disciplinare all'attenzione di questa Corte.

4- Eccezione di incompetenza funzionale



Anche questa eccezione è infondata per le seguenti considerazioni.

L'art.35 RG prevede la competenza del Giudice Sportivo *“per tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare ed in particolare per quelle relative anche alla regolarità dello status e della posizione degli atleti dei tecnici o di altri partecipanti alla gara, e di ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo, avvenuto in occasione o nel corso della gara”*.

Come correttamente evidenziato dal GSN nella decisione reclamata, l'oggetto del giudizio, per quanto di competenza di tale organo di giustizia, si circoscrive, e non può che circoscriversi, all'ammissione della minore al trofeo ludico regionale dell'aprile 2017 nonostante l'atleta non presentasse i requisiti di anzianità di tesseramento previsti dal Regolamento.

Alla luce di quanto evidenziato, sussiste, a detta di Questa Corte, la competenza del GSN a trattare il caso.

5- Eccezione di nullità dell'atto di incolpazione

Anche tale doglianza è infondata, poiché nel procedimento dinanzi al Giudice Sportivo non è previsto l'atto di incolpazione del Procuratore Federale di cui all'art. 64 R.G., ma solo la comunicazione della data in cui sarà assunta la pronuncia (art. 40 R.G.).

6- Sull'ammissione delle richieste istruttorie

Con riferimento alla richiesta di audizione di testimoni, articolata per la prima volta dal Lupinetti con il reclamo, deve rilevarsi che l'art. 41, comma 8, RG, prevede che innanzi alla CAS *“possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati*



Federazione Italiana Sport Equestri

nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati”, ma non fa cenno ad altri mezzi di prova.

Ben più limitati sono, dunque, i poteri istruttori attribuiti alla CAS rispetto a quelli previsti dall'art. 56, comma 6, per il procedimento dinanzi alla Corte Federale di Appello in funzione di Giudice di seconda istanza del Tribunale Federale.

Né la norma può essere integrata ai sensi dell'art. 21, comma 6, R.G., dalle norme del processo civile, poiché anche l'art. 345 c.p.c. prevede il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in fase di gravame, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Quanto sopra è riferibile anche a tutte le richieste di acquisizioni documentali formulate dai reclamanti, incluse quelle espresse nel corso dell'udienza, tanto più che esse sono carenti della prova dell'impedimento alla loro produzione nel giudizio di primo grado.

7- Sulla posizione del sig. Lupinetti

Passando ora al merito della vicenda, e soffermandosi preliminarmente sulla posizione del Lupinetti, come correttamente rilevato nella decisione impugnata: *“Il Presidente Lupinetti è ricorso ad uno strumento non codificato dell'ordinamento sportivo al fine di superare la evidente assenza del requisito, che avrebbe legittimato la amazzone D. a partecipare al Trofeo. La anzianità quadrimestrale è prevista dalla disciplina delle autorizzazioni a montare approvata dal Consiglio Federale del 27 marzo 2017, come requisito imprescindibile per la iscrizione ai concorsi, trattandosi di minori, evidentemente, anche con finalità di tutela degli stessi e del percorso formativo.*



Federazione Italiana Sport Equestri

Non è prevista alcuna norma statutaria né regolamentare (rif. artt. 44, 45 comma 2 e 27 Statuto) che conferisca al Presidente del Comitato Regionale, e neppure al Presidente della Federazione stessa, la possibilità, mediante l'emanazione di un proprio atto unilaterale, di derogare o di superare prescrizioni normative federali.

Il requisito dell'anzianità semestrale, che avrebbe consentito alla minore di partecipare al concorso, non risultava agli atti né del circolo la Viscontea, né della Federazione, e tale constatazione avrebbe dovuto indurre il Presidente Regionale ad astenersi dall'intervenire nell'iter di iscrizione seguito dalla segreteria del concorso, non essendo prevista alcuna "autorizzazione in deroga" da parte di organi federali.

A ciò si aggiunge il fatto che le risultanze documentali avevano confermato l'assenza del requisito, in quanto lo stesso incolpato afferma di avere visionato la documentazione interna al Club La Viscontea prima di emettere il provvedimento (memoria del 19.5.2017), quindi aveva potuto constatare il pagamento, da parte della D., della quota Fise e la presenza della D. nell'elenco soci, ma non aveva rinvenuto traccia del tesseramento della stessa da parte del detto circolo.

Pertanto l'ammissione, autorizzata sulla base di conoscenza personale dei fatti, semmai aggrava il comportamento dell'incolpato, in quanto, come dichiarato dalla Sig.ra Tonali, in presenza di medesime situazioni in altri concorsi, non si è verificato alcun intervento esterno da parte di organi regionali federali, ma si è sempre proceduto a escludere l'atleta dalla manifestazione, previo avviso del circolo di appartenenza o dell'istruttore.

Ai sensi dell'art. 45, comma 2 dello statuto Federale, il Presidente del Comitato Regionale, “rappresenta la F.I.S.E. ai fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini e casi stabiliti, convoca



Federazione Italiana Sport Equestri

l'Assemblea regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili; è responsabile unitamente al Consiglio direttivo regionale del funzionamento del Comitato regionale medesimo nei confronti dell'Assemblea regionale e del Consiglio federale”.

I poteri in deroga non sono previsti neppure per il Presidente della Federazione: si legga in proposito il disposto di cui all'art. 27, punto 9, sempre dello statuto (“*Il Presidente Federale può adottare deliberazioni solo in casi di estrema urgenza, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile*”).

Non di poca evidenza, come sostenuto da Autorevole dottrina di settore (F. Verde, M.Sanino, Il diritto sportivo, CEDAM, 2015) è che lo status di atleta viene acquisito proprio con «*l'inserimento nell'ordinamento sportivo attraverso un vero e proprio atto formale di adesione che consente l'imputazione soggettiva dei risultati e l'inserimento nelle graduatorie sportive*». Tale atto, denominato *tesseramento o cartellinamento*, è costituito dall'iscrizione del soggetto ad una associazione sportiva la quale iscrive lo stesso alla Federazione oppure dalla diretta iscrizione alla Federazione sportiva.

Viene poi sottolineato come attraverso questo atto “*l'atleta acquista uno status e cioè diventa titolare di un fascio di rapporti giuridici che creano reciproci diritti ed obblighi nei confronti degli altri atleti, dell'associazione sportiva, della Federazione nazionale ed internazionale*”.

Il relativo procedimento è poi disciplinato nei regolamenti delle varie Federazioni, tanto in ordine ai presupposti sostanziali per il suo conseguimento, quanto relativamente al suo iter di svolgimento, e trova conclusione con una decisione degli organi federali. Conseguentemente, senza tesseramento formale non parte ne può



Federazione Italiana Sport Equestri

partire nessun rapporto; quindi, senza tesseramento non può essere rilasciata alcuna autorizzazione a montare.

Sussiste una differenza sostanziale tra tesseramento e autorizzazione a montare: quest'ultima è la certificazione che attesta il livello di preparazione raggiunto da un cavaliere ai fini dell'accesso ai concorsi di equitazione che, per quel che riguarda il caso di specie, si circoscrive alla patente di tipo A, detta anche "patente ludica", la quale consente, maturata l'anzianità prevista dal Regolamento, di partecipare ai primi concorsi in categorie di limitate difficoltà. Tale attestazione rientra nella competenza dell'istruttore.

Il tesseramento, come evidenziato, è invece l'atto che lega una persona fisica alla FISE.

Per poter partecipare ad una competizione agonistico-sportiva, del tipo di quella oggetto del presente processo, devono sussistere entrambi i requisiti, ossia tesseramento e anzianità, il tutto rilevante anche ai fini assicurativi, visto che l'art. 25, comma 4, del contratto di assicurazione infortuni della Fise, acquisito d'ufficio da Questa Corte, specificamente prevede, per l'operatività della polizza ai fini del rimborso in caso di sinistro, che *le attività si svolgano secondo modalità e tempi e strutture o luoghi previsti dal regolamento Federale*". Tra le modalità previste dal regolamento federale non può non rientrare la prescritta anzianità di quattro mesi dal rilascio della patente A, tanto più che, secondo la costante giurisprudenza civile, è considerata attività pericolosa ex art. 2050 c.c. proprio quella svolta da principianti e/o allievi giovanissimi, che non sono in grado di governare le imprevedibili reazioni del cavallo, con tutto ciò che ne consegue in tema di responsabilità.

Nella fattispecie all'esame di questa Corte, il tesseramento risale al febbraio 2017 e, pertanto, è pacifica la circostanza che non fosse maturata l'anzianità richiesta per partecipare alla competizione del 25 aprile 2017.



Federazione Italiana Sport Equestri

E ancora, a norma dell'art 28, sulla **disciplina delle autorizzazioni a montare**:

“Per il rilascio delle patenti non agonistiche è necessario il rilascio del “certificato di idoneità alla pratica di attività di tipo non agonistico” (come disposto all’art. 42 – bis D.L. n. 69 del 9 agosto 2013 e successive modificazioni, nonché e dal Decreto del Ministero della Salute dell’8 agosto 2014).

Per il rilascio delle patenti e autorizzazioni a montare agonistiche è necessario il rilascio del certificato medico-sportivo che abilita alla pratica agonistica degli sport equestri.

In entrambi i casi, è necessario essere in possesso del certificato aggiornato dell'avvenuta vaccinazione antitetanica: tale documentazione dovrà essere depositata presso l'Associazione federata di appartenenza, ed il Presidente di detto Ente si farà garante di ciò all'atto del rilascio della patente”.

Dunque dall'esame della normativa di settore nel suo complesso emerge un vero e proprio procedimento cui fare riferimento che non consente di omettere alcuna delle fasi del medesimo, ivi inclusa la verifica della idoneità fisica.

* * *

Occorre ora soffermarsi sulla gravità della violazione, anche ai fini della irrogazione della sanzione.

Nella vicenda, l'omesso tesseramento presso la FISE per gli anni 2015-2016, nonostante il pagamento della quota da parte della sig.ra Dagradi, riguarda il circolo Asim Club La Viscontea, circolo ippico gestito dai familiari del sig. Lupinetti, presso il quale il figlio svolgeva il ruolo d'istruttore.

Il Presidente del Comitato, dunque, con l'autorizzazione in deroga, ha finito anche per “sanare” l'inadempimento di un circolo riconducibile alla propria famiglia, agendo anche in conflitto di interessi, oltre che in carenza di potere.



Federazione Italiana Sport Equestri

Si legge correttamente nella motivazione della sentenza impugnata:

“Lupinetti, il quale dichiara di avere agito affinché la ragazza non venisse pregiudicata per un errore altrui, in quanto si scontra con alcune circostanze significative: da un lato, con il fatto che il circolo, presso il quale la D.o montava prima del 13.4.2017, fosse l'Asim Club La Viscontea, che sarebbe riconducibile alla moglie del Lupinetti, dall'altro, che l'istruttore della ragazza presso tale circolo fosse il figlio del Lupinetti, Gianluca, come dichiarato dalla Sig.ra Dagradi, e ancora con il fatto che una iscrizione senza requisiti, in caso di sinistro, avrebbe esposto la minore e la Federazione ad un gravissimo pregiudizio, in quanto in presenza di una iscrizione illegittima, la copertura assicurativa avrebbe potuto legittimamente essere negata.

Non ravvisa, quindi, questo Giudice la ratio del comportamento dell'incolpato, quale rappresentata nelle memorie difensive, se non, al contrario, in una avventatezza, che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime per la bambina e per la stessa Federazione”.

Deve aggiungersi che il comportamento del reclamante non è stato volto a correggere errori ed omissioni nell'applicazione dei Regolamenti, ma l'inadempimento di un Circolo Ippico riferibile alla propria famiglia, e che, seppure la più ampia partecipazione degli atleti rientri tra le finalità della Federazione, essa non può avvenire in violazione dei Regolamenti Federali, volti ad assicurare la regolarità e correttezza delle competizioni, unitamente alla salvaguardia della salute dei concorrenti e dei cavalli.

Infine, nessun rilievo possono avere i casi esposti dal reclamante per giustificare la presunta esistenza di una prassi operativa conforme a quella adottata, sia perché il comportamento del sig. Lupinetti non può essere qualificato come rimedio a carenze applicative del Regolamento, assai chiaro sul punto; sia perché l'esistenza di una



Federazione Italiana Sport Equestri

simile prassi è esclusa dalle dichiarazioni rese al GSN dalla signora Daniela Tonali; sia perché, in ogni caso, l'eventuale commissione di altri illeciti da parte di terzi - ammesso che vi sia effettivamente stata - non può valere come scriminante.

Concludendo, il Lupinetti, nella vicenda per cui è processo, abusando del suo ruolo, ha emesso un provvedimento di deroga al chiaro dettato del Regolamento non previsto da alcuna norma, dunque arbitrario, volto inequivocabilmente a colmare una inadempienza del circolo di appartenenza dei suoi familiari, sottoponendo anche a rischio la minore perché, in caso di infortunio, sarebbero potute insorgere contestazioni, atteso che la cosiddetta *deroga* non avrebbe di certo potuto sanare l'assenza dei requisiti richiesti dal Regolamento.

Sulla sanzione, questa Corte ritiene di doversi discostare dalla decisione del GSN sul punto poiché le precedenti infrazioni del sig. Lupinetti non possono aver rilevanza ai fini dell'inasprimento della pena a suo carico, atteso che essi sono di indole diversa e sono occorsi da più di tre anni, mentre sussiste la circostanza aggravante di cui lettera a) dell'art. 8 R.G..

Nella scelta dosimetrica della pena, si reputa corretto ridurre la sanzione irrogata a mesi quattro di sospensione ex art. 6, comma 1, lettera e), R.G. in considerazione dei precedenti per casi analoghi e della contestata aggravante.

8- Sulla posizione del sig. Sartore

Le eccezioni preliminari mosse dal sig. Sartore sono analoghe a quelle proposte dal sig. Lupinetti e, pertanto, si rinvia ai punti precedenti.

Nel merito, la sentenza del GSN appare congruamente motivata. E' stato accertato che il Presidente di Giuria, nonostante fosse a conoscenza dei fatti, non ne abbia fatto menzione nella relazione redatta dal medesimo, non si sia preoccupato neppure di



Federazione Italiana Sport Equestri

verificare l'esistenza e la regolarità dell'autorizzazione in deroga del Presidente Lupinetti, non si sia interrogato sul rispetto dei regolamenti e sulla legittimità di una simile autorizzazione, tanto più in presenza di un evidente conflitto di interessi del suo autore, rilevabile dallo stesso documento.

Al riguardo si rileva che il Presidente di Giuria *“rappresenta la Fise e ha il compito di coordinare tutta la manifestazione”* (art. 13 Regolamento degli Ufficiali di Gara) e, inoltre, *“ha il compito di assicurare l'osservanza, da parte di tutti coloro che hanno una qualunque funzione od incarico inerenti alla manifestazione, delle norme contenute nel presente Regolamento e nelle regolamentazioni federali”* (art. 6.1.2 RNSO) oltre ad essere soggetto al rispetto dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art 1 RG Fise e all'art. 1 e 2 Codice Comportamento Sportivo Coni.

Pertanto, questa Corte ritiene di dover confermare la sanzione applicata dal GSN

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 2/2017, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione:

- A) in riforma della decisione impugnata nei limiti di cui in motivazione, condanna il sig. Lupinetti alla sanzione della sospensione da ogni carica e/o incarico sociale e/o federale *ex art. 6 lettera e)* per mesi quattro;
- b) rigetta il reclamo presentato dal sig. Antonio Sartore, confermando la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 12 luglio 2017



Federazione Italiana Sport Equestri

**LA CORTE FEDERALE DI APPELLO
IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

F.TO: ALESSANDRA BRUNI	Presidente - Relatore
F.TO: GIUSEPPE MARINO	Componente
F.TO: ANNA MARIA PITZOLU	Componente